



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 532 del 11/08/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN AREA PEDONALE DI PIAZZA REPUBBLICA I GIORNI 19 AGOSTO, 11 SETTEMBRE, 14 SETTEMBRE E 21 SETTEMBRE DELL' ANNO 2026 - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI GONFIABILI PER BAMBINI - REVOCA ORDINANZA N. 508 DEL 04.08.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot. 15895 del 10.07.2026 e successiva integrazione Prot. 17127 del 28.07.2026, la titolare l' Autorizzazione Unica per l' esercizio dell' Attivita' di spettacolo viaggiante n. 19 del 14.04.2026, rilasciata dal Suap del Comune di Cavriglia (AR), ha presentato richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per installazione di due attrazioni per bambini (gonfiabili), in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo – all'interno del tondo - piazza Repubblica, dal giorno 19.08.2026 al giorno 15.09.2026;;

Preso atto che le attrazioni in oggetto sono denominate Nave Fantasy (cod. 036040/520/2025) e Rainbow Slide (Cod.036040/405/2025);

Visto il verbale di collaudo annuale del 17.09.2025, redatto dalla ditta "Sistema Srl", con sede legale in Rovigo, via Porta Po civ. 139;

Richiamato che in base alla Direttiva n. 2 del 28.01.2021 della Giunta Comunale e' ammessa una sola attrazione, e l' autorizzazione per eventuali ulteriori e' subordinata alla concessione di deroga da parte della Giunta Comunale;

Visti il parere favorevole n. 160 del 14.07.2026 e l' Ordinanza n. 508 del 04.08.2026 rilasciati dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;

Preso atto successivamente che nei giorni 12 e 13 settembre 2026 si svolgera' negli stessi spazi pubblici la manifestazione denominata "Olisticamente", per la quale si rendera' necessaria la totale disponibilita' di Piazza Repubblica, inclusa l' are adibita a giardino;

Ritenuto necessario, di concerto con la richiedente, spostare le date di occupazione ai periodi 19 Agosto - 11 Settembre 2026, e 14-21 Settembre 2026;

Considerata l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;

Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 04 del 10.04.2026, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

ORDINA

I giorni 19 Agosto 2026 e 14 Settembre 2026 fino al termine del montaggio dell' attrazione-gonfiabile, ed i giorni 11 Settembre e 21 Settembre 2026 fino a termine dello smontaggio della medesima, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, in Piazza della Repubblica area "tondo" all'interno del giardino, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- **DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA in AREA PEDONALE** all'interno del parco di P.za della Repubblica per veicolo e rimorchio adibiti al trasporto del gonfiabile, per il tempo strettamente necessario al carico/scarico e al montaggio/smontaggio della struttura;
- **CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE** della porzione di "tondo" interessata dal posizionamento dell' attrazione, da recintare adeguatamente in modo che gli utilizzatori del parco non abbiano libero accesso durante le operazioni di montaggio;

DISPONE ALTRESI'

- **REVOCA** Ordinanza n. 508 del 04.08.2026;
- Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta in modo ben visibile all' interno del veicolo adibito al trasporto del gonfiabile, come titolo autorizzativo al transito e sosta nell' area indicata;
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del titolare della licenza, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
- Il richiedente rimarrà responsabile degli eventuali danni alla sede stradale e relative pertinenze dovuti al passaggio degli autoveicoli. Il richiedente dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.

1) Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

2) Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- 3) La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali
- 4) Trattandosi di provvedimenti limitati nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile (transenne), procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea;
- 5) Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- ☐ Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
- ☐ U.T.C;
- ☐ Assessorato alla viabilità
- ☐ Staff del Sindaco
- ☐ Misericordia SCVP
- ☐ VV.F.
- ☐ Richiedente
- ☐ Centrale Operativa

Lì, 11/08/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP

MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)